REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI

SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

SERVIZIO STRATEGIE E GOVERNO DELL'ASSISTENZA TERRITORIALE

ATTO DIRIGENZIALE

La presente determinazione, ai sensi del comma 3 art. 16 DPGR n. 161/2008, è pubblicata in data odierna all'Albo di questo Servizio dove resterà affissa per dieci giorni lavorativi consecutivi.

BARI, 05-12-2017

Codifica adempimenti L.R. 15/08 (trasparenza)	
Ufficio istruttore	☒ Ufficio Organizzazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica
Tipo materia	☐ PO FESR 2007-2013 ☒ Altro
Privacy	☐ SI ☒ NO
Pubblicazione integrale	☒ SI ☐ NO

N. 290 **del** 05-12-2017
del Registro delle Determinazioni

Codice CIFRA: 183/DIR/2017/290

OGGETTO: Determinazione dirigenziale 24 luglio 2017 n. 177 – *"Aggiornamento, ai sensi del comma 15, dell'ELENCO REGIONALE DEFINITIVO delle imprese che intendono fornire dispositivi protesici su misura e/o predisposti ovvero, dei dispositivi di cui all'elenco n. 1 allegato al D.M. 332/99, con speso a carico del SSR".* INTEGRAZIONE CON INSERIMENTO DELLA DITTA "OTTICA VERNALEONE DI ALESSANDRO VERNALEONE".

IL DIRIGENTE DI SEZIONE

- Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
- Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;
- Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
- Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- Viste le Determinazioni del Direttore dell'Area Politiche per la promozione della Salute delle Persone e delle Pari Opportunità n. 3 del 9/9/2009 e n. 4 dell'11/9/2009;
- Visto l'art. 18 del Dlgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
- Vista la Deliberazione n. 935 del 12.5.2015;

Sulla base dell'istruttoria espletata dal Funzionario Istruttore e confermata dalla Responsabile della A.P. "Riabilitazione - Strutture residenziali e semiresidenziali, centri diurni e ambulatoriali – Strutture sociosanitarie" e dal Dirigente dello stesso Servizio, riceve la seguente relazione:

L'art. 32 della L.R. n. 4 del 25.02.2010, recante "Norme urgenti in materia di Sanità e Servizi Sociali", pubblicata sul BURP n. 40 suppl. del 2.3.2010, ha disciplinato la normativa in materia di protesi, ortesi e ausili tecnici, istituendo, tra l'altro, l'elenco regionale delle imprese che intendono fornire dispositivi *"su misura" e/o "predisposti"*, ovvero, dei dispositivi di cui all'elenco n. 1 allegato al D.M. 332/99, con spesa a carico del SSN.

Il comma 15 dell'art.32, L.R. n.4/2010 dispone che entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno il dirigente del competente Servizio dell'Area Politiche per la promozione della Salute, delle persone e delle pari opportunità della Regione Puglia aggiorna l'Elenco, di cui al comma 3 dello stesso articolo, con l'inserimento delle imprese che **entro il 31 maggio ed il 30 novembre di ciascun anno abbiano ottenuto da parte del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL, competente per territorio, la verifica positiva prevista dall'art. 32.**

Con determinazione dirigenziale n. 177 del 24 Luglio 2017, nel rispetto del predetto comma 15, si è approvato l'aggiornamento semestrale dell'Elenco regionale in oggetto.

Nella predetta determinazione dirigenziale n. 177/2017, comprendente gli allegati A, B, C, D a farne parte integrale e sostanziale:

- all'allegato C sono state elencate le imprese, suddivise per ASL competente per territorio, che sono state escluse dall'Elenco regionale, ovvero alle quali si applica la revoca dell'autorizzazione alla produzione e fornitura dei dispositivi protesici di cui all'elenco 1 allegato al DM 332/99;
- all'allegato D, sono state elencate le imprese, suddivise per ASL competente per territorio, che non sono state inserite nell'Elenco regionale.

In riferimento alla ditta "Ottica Vernaleone di Alessandro Vernaleone" con la D.D. n. 177/2017 si è proceduto:

- nell'allegato C ad escludere la ditta per la sede di Copertino sita in Via Mariano 280;
- nell'allegato D si è proceduto a non includere la ditta per la sede di Lecce sita in Via Zanardelli S

per le ragioni che saranno illustrate più avanti.

La ditta "Ottica Vernaleone di Alessandro Vernaleone" era stata inclusa nell'Elenco regionale con la Determinazione dirigenziale n. 3 dell'11/1/2013 per la sede di Copertino sita in Via Mariano 280.

A seguito di istanza, pervenuta alla ASL LE, da parte della medesima ditta "Dttica Vernaleone di Alessandro Vernaleone" di inserimento nell'Elenco regionale per la sede di Lecce sita in Via Zanardelli S, la ASL LE esprime parere favorevole all'inserimento della predetta sede di Lecce (ottici Stefanizzi Silvio e Delle Site Denise) precisando altresì che *"...il titolare e i due ottici dipendenti nan honna ossalta oll'abbliga della farmoziane continuo in medicina (ECM) per il triennia troscorsa ritenendo essi stessi che, secanda la Commissione Nozionale per la Formozione Continua, gli ottici sarebbera esclusi da tale abbliga"*.

Tuttavia, con la D.D. n. 177/2017 si è proceduto alla non inclusione della ditta "Ottica Vernaleone di Alessandro Vernaleone" – sede di Lecce nell'Elenco regionale per le seguenti motivazioni:

- con Deliberazione n.1312/2010 e s.m.i. la Giunta regionale ha approvato i predetti requisiti in riferimento alle imprese ortopediche, audioprotesiche ed ottico-optometriche;
- i predetti requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi sono stati oggetto di confronto e condivisione con le associazioni rappresentative delle imprese ortopediche, audioprotesiche ed ottico-optometriche (Fioto Puglia, ANTO Puglia, CIDOS Puglia per le aziende ortopediche, l'ANA-ANAP per le aziende audioprotesiche, l'ASSOPTD Puglia per le aziende ottico-optometriche);
- per quanto concerne i requisiti organizzativi, le Associazioni di categoria convenute al tavolo hanno ritenuto indispensabile inserire l'assolvimento dell'obbligo formativo dei crediti ECM;
- la D.G.R. n. 1697/2012 ad oggetto *"Appravaziane Linee guida per l'uniformita' delle ottivito' di verifica da parte delle ASL nanche' per il manitaraggia delle attivito' delle imprese inserite nell'Elenco regianale di cui oll'ort.32, l.r. n.4/2010 ad aggetta "Norme in materia di pratesi, artesi e ausili tecnici"* ha confermato quanto già disposto con DGR 1312/2010 e s.m.i.;

- la stessa circolare del 24/1/2013 prot. AOO151- 1018 inerente l'assolvimento dell'obbligo di formazione continua in medicina (ECM), nonché la DGR 1312/2010 hanno previsto che *"Il personale munito del titolo abilitante è assoggettato all'obbligo della formazione continua in medicina (ECM) e dovrà assolvere al debito formativo, pena l'applicazione delle sanzioni previste dal D.Lgs. n. 229/99 e s.m.i."*.

Inoltre, per le medesime motivazioni con la Determinazione dirigenziale n. 177/2017 si è proceduto ad escludere dall'Elenco regionale la ditta "Ottica Vernaleone di Alessandro Vernaleone" – sede di Copertino in quanto gli ottici operanti presso la sede, ovvero il titolare Alessandro Vernaleone e Stefanizzi Silvio non hanno assolto all'obbligo della formazione continua in medicina (ECM).

A seguito del mancato inserimento della ditta "Ottica Vernaleone di Alessandro Vernaleone" – sede di Lecce e della esclusione dall'Elenco regionale della sede di Copertino, è pervenuta formale diffida da parte della ditta in oggetto a procedere al reinserimento in Elenco regionale delle sedi di Lecce e Copertino, adducendo quali motivazioni circa il mancato conseguimento dei crediti ECM da parte degli ottici operanti nella struttura:

1. la non obbligatorietà dei crediti ECM da parte degli ottici optometristi, così come disposto dal Ministero della Salute;
2. la mancanza sul territorio nazionale di istituti accreditati per la formazione continua per la categoria degli ottici.

A tal proposito, in riferimento al punto 2 occorre precisare che la stessa Associazione regionale degli ottici optometristi (ASSOPTO), dopo aver condiviso con la Regione l'inserimento tra i requisiti dell'assolvimento dell'obbligo alla formazione continua, non ha mai segnalato, a seguito dell'esclusione degli ottici optometristi da tale obbligo di assolvimento, l'impossibilità di adempiere a causa della assenza di corsi formativi accreditati ECM.

Fermo restando che, ai fini dell'inserimento in Elenco la normativa regionale di settore prevede l'obbligo di assolvimento alla formazione continua quale requisito organizzativo per gli ottici operanti nelle ditte ottiche-optometriche, è apparsa meritevole di approfondimento la circostanza rappresentata dalla ditta in oggetto relativa alla mancanza *"sul territorio nazionale di istituti accreditati per la formazione continua per la categoria degli ottici"*.

Pertanto, questa Sezione con nota del 23/10/2017 prot. AOO183-5696 ha invitato l'Associazione Federativa Nazionale Ottici Optometristi (FEDEROTTICA) a partecipare ad un incontro chiarificatore presso l'Assessorato alla Sanità in merito ai requisiti organizzativi delle ditte ottico – optometriche che intendono essere inserite nell'aggiornamento dell'Elenco regionale dei fornitori/produttori di dispositivi protesici per conto del SSR, di cui all'art. 32 della L.R. n.4/2010.

A seguito dell'incontro tenutosi con il dott. Francesco Sorrento referente Federottica e coordinatore Federottica Puglia, (referente ASSOPTO già nel 2010 e pertanto presente al Tavolo regionale per la definizione dei requisiti in riferimento alle imprese ortopediche, audioprotesiche ed ottico-optometriche), lo stesso ha formalmente confermato sia la non obbligatorietà dell'assolvimento ai corsi ECM da parte degli ottici, sia la mancanza sul territorio nazionale di istituti accreditati per la formazione continua per la categoria degli ottici.
Inoltre il dott. Sorrento ha esternato la volontà, condivisa da parte degli iscritti alla Federottica, di poter consentire agli operatori del settore di partecipare a corsi di aggiornamento, utili al miglioramento del livello qualitativo della propria professionalità.

Tale concetto è stato formalmente ribadito dall'Associazione Federativa Nazionale Ottici Optometristi (FEDEROTTICA) con nota del 2/11/2017, agli atti di questa Sezione con prot. AOO183-6525 dell'8/11/2017. Nello specifico, come si legge nella predetta nota *"...gli ottici optometristi sono una categoria che quotidianamente fornisce in autonomia ausili ottici ai propri clienti ametropi, rispondendone professionalmente: si pensi ad esempio alla delicatezza di quotidiane attività svolte*

dall'attico aptametrista quali l'applicaziane di lenti a cantatto o il rapporta can gli ipavedenti...". Inoltre, *"...ritenga pertanta che i carsi ECM per gli ottici optametristi possana e debbana essere ripristinati per il necessario aggiarnamenta del livella qualitativo di questa prafessianista, le cui respansabilità, came sapra evidenziata, sano enarmi sia nei canfronti del pubblica, sia delle istituziani...".* L'Associazione Federativa Nazionale Ottici Optometristi (FEDEROTTICA) dichiara altresì che *"...alla luce di quanto sapra ci rendiama tatalmente disponibili, suppartanda la nastra assaciazione pravinciale di riferimento territariale, a fornire tutta il supparta tecnica necessaria al ripristina dell'abbligatarietà dei carsi stessi...".*

Pertanto, a seguito dell'incontro con l'Associazione Federativa Nazionale Ottici Optometristi (FEDEROTTICA), è emerso che, nonostante la presenza a livello regionale del requisito "assolvimento all'obbligo ECM", la categoria degli ottici è impossibilitata ad assolvere a tale obbligo per carenza nel territorio nazionale di corsi accreditati ECM, a seguito del non riconoscimento della figura dell'ottico tra le professioni sanitarie per le quali è previsto tale obbligo da parte del Ministero della Salute.
Premesso quanto innanzi, a seguito di quanto dichiarato dall'Associazione Federativa Nazionale Dttici Dptometristi (FEDEROTTICA), a causa della verificata impossibilità ad assolvere all'obbligo ECM da parte degli ottici presenti presso la ditta Vernaleone, ad integrazione della D.D. n. 177/2017, si propone di inserire nell'Elenco regionale di cui all'art. 32 L.R. n. 4/2010 la ditta "Ottica Vernaleone di Alessandro Vernaleone" per le sedi di Copertino sita in Via Mariano 280 e Lecce sita in Via Zanardelli 5.

VERIFICA AI SENSI DEL DLGs 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. n.28/2001

La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

* sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate;
* vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Funzionario Istruttore e dalla Responsabile della A.P. "Riabilitazione - Strutture residenziali e semiresidenziali, centri diurni e ambulatoriali – Strutture sociosanitarie" e dal Dirigente del Servizio;
* richiamato, in particolare, il disposto dell'art. 6 della L. R. 4 febbraio 1997 n. 7 in materia di modalità di esercizio della funzione dirigenziale.

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

- di prendere atto di quanto dichiarato dall'Associazione Federativa Nazionale Ottici Optometristi (FEDEROTTICA) in merito alla non obbligatorietà dell'assolvimento ai corsi ECM da parte degli ottici, nonchè alla mancanza sul territorio nazionale di istituti accreditati per la formazione continua per la categoria degli ottici.

- ad integrazione della D.D. n. 177/2017, di inserire la ditta "Ottica Vernaleone di Alessandro Vernaleone" nell'Elenco regionale di cui all'art. 32 L.R. n. 4/2010 per le seguenti sedi:
  - sede di Copertino sita in Via Mariano, 280 – Ottici: Vernaleone Alessandro e Stefanizzi Silvio;
  - sede di Lecce sita in Via Zanardelli, 5 – Ottici: Stefanizzi Silvio e Delle Site Denise.

- ad integrazione della D.D. n. 177/2017 di inserire all'Allegato A la seguente scheda relativa alla Ditta "Ottica Vernaleone di Alessandro Vernaleone".

OTTICA VERNALEONE DI ALESSANDRD VERNALEONE Via C. Mariano, 302 – COPERTINO Via Zanardelli, 5 - LECCE P.I. 03698530759 Tel 0832/453095	Legale rappresentante: **VERNALEONE ALESSANDRO** Tecnico ottico: sede di Copertino: **VERNALEONE ALESSANDRO** **STEFANIZZI SILVIO** sede di Lecce: **DELLE SITE DENISE** **STEFANIZZI SILVIO** Iscrizione al Ministero della Salute: **ITCA 01025968**

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

CODICE ISO	DESCRIZIONE	SU MISURA E/O PREDISPOSTO
06.30.21	PROTESI OCULARI SU MISURA	SU MISURA
21.03.03	LENTI OFTALMICHE PER VICINO E PER LONTANO	SU MISURA
21.03.09	LENTE A CONTATTO	SU MISURA
21.03.21/24	CANOCCHIALI DA OCCHIALI PER VISIONE LONTANA/VICINA	SU MISURA

- di notificare a cura del Servizio proponente il presente provvedimento alle Aziende Sanitarie Locali della Regione ed alle principali Associazioni di categoria rappresentative delle imprese produttrici e fornitrici di dispositivi protesici nonché alla ditta "Ottica Vernaleone di Alessandro Vernaleone".

- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. 13/94.

Il provvedimento viene redatto in forma integrale, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.;

Il presente provvedimento diventa esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile della Ragioneria che ne attesta la copertura finanziaria.

Il provvedimento viene redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 s.m.i. in materia di protezione dei dati personali.
Il presente provvedimento:

a) sarà pubblicato all'albo on line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it;
b) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
c) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
d) sarà trasmesso in copia all'Assessore alle Politiche della Salute;
e) Il presente atto, composto da n°6 facciate, è adottato in originale.

IL DIRIGENTE DI SEZIONE
(Giovanni Campobasso)

I sottoscritti attestano che il presente procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto delle norme vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.

IL FUNZIDNARIO ISTRUTTORE: Angela Capozzi Angela Capozzi

IL RESPONSABILE A.P.: Elena Memeo Elena Memeo

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO: Giuseppe Lella

6

REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI

SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

SERVIZIO STRATEGIE E GOVERNO DELL'ASSISTENZA TERRITORIALE

Il presente provvedimento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 16 – comma 3 – del D.P.G.R. n. 161 del 22/02/2008, viene pubblicato all'Albo telematico nelle pagine del sito www.regione.puglia.it.

Il Responsabile

Si certifica l'avvenuta pubblicazione all'Albo telematico della Regione Puglia dal 05-12-2017 al 19-12-2017 per dieci giorni consecutivi [1]

Regione Puglia
Servizio Xxxxxxxxxxx

Il presente atto originale, composto da n° 07 facciate, è depositato presso il Servizio SGO, via S.

Bari 05-12-2017

Il Responsabile